

*ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro*

*Per iscriverti al **Bollettino ADAPT** [clicca qui](#)*

*Per entrare nella **Scuola di ADAPT** e nel progetto **Fabbrica dei talenti** scrivi a:  
[selezione@adapt.it](mailto:selezione@adapt.it)*

*Bollettino ADAPT 24 luglio 2023 n. 28*

Da alcune settimane si è intensificato, come accade ormai ciclicamente, il dibattito attorno alle temperature elevate ed alle condizioni di lavoro che, soprattutto in determinati settori e territori, rischiano di compromettere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ultima notizia è l'apertura di un [confronto tra Governo e Parti sociali](#), cui è seguito un [primo documento tecnico](#) sui rischi da calore nei luoghi di lavoro e che potrebbe portare alla redazione di un Protocollo condiviso per soluzioni e buone prassi applicabili.

**Tra gli strumenti che l'ordinamento già garantisce**, oltre alle soluzioni di rimodulazione dell'orario di lavoro con interventi di natura negoziale in base alle procedure previste dalla contrattazione collettiva settoriale e/o aziendale, **meritano sicuramente attenzione particolari causali di ammortizzatori sociali, sia per il settore industriale (CIGO) che terizario (FIS)**, nonché per le realtà tutelate tramite i **fondi di solidarietà bilaterali** (artt. 26 e 40 d. lgs. n. 148/2015 e s.m.i.). Ed è recente il [Messaggio INPS 20 luglio 2023, n. 2729](#), che rammenta requisiti e criteri d'accesso alla cassa integrazione ordinaria per eventi meteo.

Invero, una prima indicazione circa l'ammortizzatore applicabile è contenuta nella [Circolare INPS 1 agosto 2016, n. 139](#), al paragrafo 6.4. ("*Eventi meteo*"), che specifica, tra l'altro, come "**Le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto**", integrando una fattispecie di cui all'art. 6 del [decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442](#), riportante le causali di cassa integrazione guadagni ordinaria.

L'anno successivo lo stesso Istituto è poi intervenuto con ulteriori chiarimenti ([Messaggio INPS 3 maggio 2017, n. 1856](#)), precisando come ai fini di determinazione della sussistenza di temperature eccezionalmente elevate superiori ai 35° C, l'Istituto acquisisce d'ufficio i bollettini meteo per le giornate oggetto d'istanza, dovendo l'azienda invece autocertificare in sede di relazione tecnica la effettiva presenza di tali temperature. Non meno rilevante è la specificazione della rilevanza, ai fini autorizzatori, **anche delle temperature percepite**, quando più elevate alla temperatura reale ad esempio per alti tassi di umidità.

Più ricco di indicazioni è invece il Messaggio dello scorso 20 luglio, che prevede come *“la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico [sia reale che percepito, ndr] ma anche alla **tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori**”* con verifica delle attività in atto e delle relative modalità esecutive, dovendosi effettuare le medesime valutazioni anche con riferimento alle **lavorazioni al chiuso**, laddove però - e l'inciso assume carattere dirimente ai fini autorizzatori - **“non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro”**.

Fermo restando il requisito della non imputabilità all'impresa, può ottenersi cassa integrazione guadagni anche nel caso di determinazione della sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro **su impulso dei responsabili della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, allorché occorrono i relativi rischi**.

È infine utile specificare che la causale per “Evento meteo” è ricompresa nel novero dei cc.dd. “eventi oggettivamente non evitabili” (art. 11, co. 1, lett. a) d. lgs. n. 148/2015 e s.m.i.), e quindi destinataria di **particolari norme di favore**, derogatorie rispetto alle regole generali in materia di ammortizzatori sociali. In particolare: nessun requisito di anzianità di servizio per i lavoratori coinvolti; esonero dal versamento del contributo addizionale; procedura di consultazione sindacale solo per riduzioni d'orario superiori alle 16 ore nella settimana, da attivarsi entro 3 giorni dall'informativa aziendale (per la quale non è previsto il carattere preventivo) e da concludersi, anche per via telematica, entro 5 giorni; presentazione dell'istanza all'INPS entro la fine del mese successivo; neutralizzazione rispetto ai limiti massimi di fruizione.

Ad ogni buon conto, come si può notare dal quadro composito di prassi amministrativa, **è bene evidenziare come l'intervento di integrazione salariale non risulti un atto dovuto, un automatismo con erogazione dietro semplice richiesta. Nell'istanza l'azienda dovrà infatti argomentare circa la sussistenza delle condizioni richieste**, non solo con riferimento alle temperature reali e/o percepite, ma anche avendo riguardo alle tipologie di lavorazione in atto, alle modalità ed all'**assenza di cause imputabili all'azienda** circa il perdurare delle temperature elevate ecc.

Da parte degli operatori e dei consulenti d'impresa è quindi opportuno, al presentarsi di condizioni meteo sfavorevoli, svolgere un'analisi preliminare circa la sussistenza e la dimostrabilità delle condizioni previste dalla prassi amministrativa, al fine di verificare la percorribilità dello strumento rispetto alla situazione in concreto (temperatura, tipologia e modalità di lavorazione, ecc.).

**Marco Menegotto**

ADAPT Professional Fellow

 [@MarcoMenegotto](https://twitter.com/MarcoMenegotto)